Citta' metropolitana di Torino

A/1429 - D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. – D.D. n. 3777 del 7/8/2026 di licenza di attingimento d'acqua dal Rio Codano, in Comune di Val della Torre ad uso agricolo, assentita all'Azienda Agricola PAVAN MAURA

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3777 del 07/08/2026; Pratica n. A/1429

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola PAVAN MAURA con sede legale in Pianezza Via Lanzo n. 22 - P.IVA 12478570018 - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Codano (affluente Torrente Casternone), in Comune di Val della Torre, località Buffa, ad uso abbeveraggio equini (assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo).

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso **tra il 1° gennaio** ed il **31 dicembre di ogni anno**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a miscela da 2 CV collegata a carro botte (capienza 1.500 mc), in modo che la portata massima non superi 1 l/s, la portata media non superi 0,0022 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **72 mc** circa;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per abbeveraggio equini (n. 6 capi- peso vivo 2,4 tonnellate) tramite "beverina" installata sul carro botte stesso;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresí essere garantito il DMV del corpo idrico ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2021; l'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale od inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale pari a 50 litris/;
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizio ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. **la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento; per la presente stagione irrigua essa acquista tuttavia efficacia esclusivamente qualora lo stato di severità idrica attestato dalla Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po nel Bollettino citato in premessa(https://www.adbpo.it/category/osservatorio-permanente/bollettino-ordinario) corrisponda almeno a "Severità idrica bassa"; è fatto pertanto divieto di attuare l'attingimento assentito fino a quando la severità idrica permane classificata quale "Media" o "Alta". In caso di violazione della presente disposizione trova luogo l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 17 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i., che per i prelievi abusivi di acqua pubblica prevede la sanzione amministrativa**

pecuniaria da Euro 8.000,00 a Euro 50.000,00 ovvero, nei casi di particolare tenuità, da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00;

6. la licenza di attingimento potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse. Ulteriori prescrizioni a tutela dell'ecosistema fluviale potranno essere adottate all'atto del rinnovo della licenza di attingimento;
7. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
8. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso agricolo** relativo alla annualità 2026, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2027-2028 e 2029 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
9. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
10. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.
11. Di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

"(... omissis ...)